

Con queste riserve, io accetto la raccomandazione, e dico: che m'impegno a presentare un provvedimento, il quale comprenda più specialmente gli aiutanti forniti di laurea, e quelli degli straordinari, di cui si è parlato, naturalmente ammettendoli in classi differenti ed avendo riguardo ai diritti acquisiti dagli altri; perchè non bisogna, per favorire gli uni, danneggiare gli altri.

Debbo poi fare un'ultima riserva.

In una questione come questa, se occorrerà una leggera spesa, si potrà anche affrontarla.

Io spero con ciò che possano essere soddisfatti gli onorevoli deputati, che hanno preso parte alla discussione.

Presidente. Rimane approvato questo capitolo 11.

Capitolo 12. Aiuti provvisori pel servizio generale (articolo 30 della legge 5 luglio 1882, n. 874) ed assegni mensili e supplementari ad impiegati ed inservienti straordinari in servizio presso l'amministrazione centrale e gli uffici provinciali, lire 220,000.

Capitolo 13. Spese d'ufficio - Indennità fisse (*Spese fisse*), lire 157,000.

Capitolo 14. Provvista e riparazione di mobili, restanro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (articolo 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874), lire 25,000.

Capitolo 15. Fitto di locali per uso d'ufficio (*Spese fisse*), lire 73,000.

Capitolo 16. Spese per indennità, lire 700,000.

Capitolo 17. Spese diverse pel Genio civile, lire 36,000.

Capitolo 18. Indennità dipendenti dalla legge 5 luglio 1882, n. 874, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente dalla Corte dei conti, lire 75,000.

Capitolo 19. Compensi per maggiori servizi resi dal personale del Genio civile e personale straordinario in servizio, sia presso l'amministrazione centrale, sia presso gli uffici provinciali; spesa di copiatura di atti e disegni affidata ad estranei quando non convenga assumere altro personale straordinario, lire 30,000.

LA SEDUTA È SOSPESA A MEZZOGIORNO E 25 MINUTI, E RIPRESA ALLE 2,20.

Presidente. La discussione questa mattina è rimasta sospesa al capitolo 20: Manutenzione di strade e ponti nazionali e riparazioni urgenti per ristabilire il transito, per sgombrare di nevi e materie franate o trasportate dalle piene, lire 4,575,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Lieto.

È presente?

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Rivolgo preghiera al ministro perchè voglia occuparsi di quanto finora si è fatto per l'esecuzione della legge 21 luglio 1889, per quanto riguarda la manutenzione delle strade nazionali. Non v'è tronco di strada, la cui manutenzione non costi una somma di lire 100 al chilometro; ma siccome per consuetudine si fanno appalti quinquennali, ne viene che la somma complessiva scerpessa tale limite. Però è evidente che il limite fissato dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1889, si ha da considerare, in relazione a questo lavoro, in proporzione alla quota annuale di spesa e non già alla spesa complessiva.

Quanto alla manutenzione stradale debbo fare un'altra osservazione. È prevalsa l'abitudine in moltissimi luoghi di adoperare per lo sgombrare delle nevi il cosiddetto *slittone* invece delle braccia. Ora, quest'uso presenta degli inconvenienti; quello di danneggiare cioè il fondo stradale se la neve caduta è poca, e viceversa di render malagevole la viabilità se la neve caduta è molta, perchè in questo caso la neve lascia uno strato solido, difficile per il traffico.

Un altro inconveniente presenta pure; ed è questo, che esclude dal lavoro gli operai in un momento appunto che per la neve caduta ogni altro lavoro è ad essi precluso. Perciò io chiederei che l'onorevole ministro volesse, anzitutto, applicare le disposizioni della legge del 1889, per quanto riguarda i lavori da affidarsi alle cooperative, anche alle manutenzioni stradali; secondariamente che volesse proibire lo *slittone* come dannoso per le strade e dannoso anche agli operai.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Si parla degli appalti e dei lavori che possono eseguirsi dalle Società cooperative; ma per le strade nazionali da mantenere non si dà la fornitura semplicemente del brecciamme, perchè vi sono anche degli edifici, e quindi non in tutti i contratti di manutenzione possono intervenire le cooperative. Ma dove potranno intervenire, siccome già abbiamo cominciato, continueremo sempre a darli ad esse con la riserva che ho fatto prima. Però le cooperative occorre che si adattino alla condizione degli esatti adempimenti.

Rispetto al macchinario, io debbo dichiarare